

**Art. 11)**

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**Art. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 agosto 2013, n. 88

**Voltura, limitatamente alla sola costruzione della nuova cabina di trasformazione AT/MT., rimasta in capo alla DD n. 246 del 16.11.2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8,7672 MW, ubicato nel Comune di Brindisi e delle opere connesse costituite dall'ampliamento della esistente sezione a 150 KV del nodo (Stazione 380 KV) di Brindisi Sud e della realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi caviddotti di connessione agli impianti. Dalla Società: Rete Rinnovabile Srl. con sede legale in Roma, alla Società Terna Rete Italia S.p.A. con sede legale in Roma, con relativa proroga dei termini di validità dell'autorizzazione alla costruzione fino al 31/05/2015.**

Il giorno 1 agosto 2013, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

*Rilevato che:*

- la Società Rete Rinnovabile Srl, sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 279, congiuntamente alla Società Terna Rete Italia S.p.A., sede in Roma alla Via Egidio Galbani n. 70, con nota prot. n. AOO\_159 - 06.05.2013 - 0003728, formula richiesta di voltura in favore di Terna Rete Italia S.p.A. dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:
- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 8,7672 MW, ubicato nel Comune di Brindisi e delle opere connesse costituite dall'ampliamento della esistente sezione a 150 KV del nodo (Stazione 380 KV) di Brindisi Sud e della realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti, autorizzati con DD n. 246 del 16.11.2010, limitatamente alla parte relativa alla costruzione, della suddetta nuova cabina di trasformazione AT/MT;

e di relativa proroga dei termini di validità dell'autorizzazione alla costruzione dell'opera sopra citata, al 31.12.2014.

## Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.";
- l'autorizzazione unica di cui in discorso sono state rilasciate con D.D. n. 245 e 246 del 16/11/2010 mentre con D.D. 257 del 25.11.2010 è stata concessa la scissione dalle Autotizzazioni Uniche delle opere di rete.

## Considerato che:

- con riferimento al titolo la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi,

- decorre, per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio dei lavori;
- la comunicazione di inizio lavori è stata prodotta in data 20.12.2010 e reca come termine di inizio la data del 01.12.2010 cui decorre il termine di 30 mesi che è quindi il 31.5.2013
- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone "Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti."
- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";
- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

## Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 31/05/2013 in quanto decorrente dalla data di inizio lavori e quindi dal 01/12/2010;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

## Considerato che:

- con Determina dirigenziale n. 245 del 16.11.2010 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 10,080 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto Fotovoltaico Brindisi 3" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Eva Solare S.r.l,

con sede legale in via dei Giroli, 3 - Gavardo (BS);

- con Determina dirigenziale n. 246 del 16.11.2010 è stata rilasciata Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 8,4672 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto Fotovoltaico Brindisi 1" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Eva Solare S.r.l, con sede legale in via dei Giroli, 3 - Gavardo (BS);
- con i su citati atti sono state autorizzate anche le opere di rete congiunte di entrambi gli impianti, che vengono individuate dalle D.D. appena citate, consistenti nell'ampliamento della esistente sezione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud (Opera A), e la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti (Opera B) per i quali si prescrive, analogamente, il completo interramento;
- con Determina dirigenziale n. 257 del 25.11.2010 è stata effettuata Scissione delle determine dirigenziali nn. 246 e 245 del 16 novembre 2010 (Autorizzazioni Uniche alla costruzione ed esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica, della potenza rispettivamente di 8,4672 MWe per "Brindisi 1" e di 10,080 MWe per "Brindisi 3), dalle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciate alla Società Eva Solare S.r.l. con sede legale in Livemmo di Pertica Alta (BS).
- Voltura a Rete Rinnovabile S.r.l., con sede in Roma, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici "Brindisi 1" e "Brindisi 3", nonché alla sola costruzione della cabina di trasformazione AT/MT.
- Voltura a Terna S.p.a., con sede in Roma, dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'ampliamento della esistente stazione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud e dei cavidotti di connessione agli impianti, nonché al

solo esercizio della cabina di trasformazione AT/MT.

La Società brevi mano ha depositato:

1. copia della nota della Società Rete Rinnovabile Srl con la quale inviava a Terna SpA relativo Contratto per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale sottoscritto per accettazione relativo all'impianto fotovoltaico autorizzato con determina dirigenziale n. 245 del 16.11.2010;
2. copia della nota della Società Rete Rinnovabile Srl con la quale inviava a Terna SpA relativo Contratto per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale sottoscritto per accettazione relativo all'impianto fotovoltaico autorizzato con determina dirigenziale n. 246 del 16.11.2010;
3. copia dell'atto di compravendita Repertorio n. 15568, raccolta n. 7557 dell'11 ottobre 2010 tra la Società Liro Srl società di diritto italiano con socio unico Eva Solare Srl e Terna SpA, per l'acquisto di appezzamenti di terreno agricolo in agro di "Tuturano", siti in agro del Comune di Brindisi contrada "Cerrito", sui quali sarà realizzato l'impianto di utenza per la connessione alla rete di trasmissione nazionale degli impianti fotovoltaici sopra citati e l'ampliamento della stazione della rete di trasmissione nazionale funzionale alla realizzazione della connessione definitiva degli impianti fotovoltaici, con relativi raccordi di collegamento ed accessori, in conformità a quanto previsto dalle richieste di autorizzazione uniche giuste DD. 245 e 246 del 16.11.2010.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

- prendere atto della comunicazione del 3 maggio 2013, acquisita al prot. n. AOO\_159 del 06.5.2013 - 0003728;
- volturare a stralcio dell'Autorizzazione Unica l'atto dirigenziale n. 246/2010 limitatamente alla parte relativa alla costruzione, della suddetta nuova cabina di trasformazione AT/MT, alla società così denominata:  
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;  
Cod. Fisc./P.IVA 035779661007 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma;  
Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.

- concedere proroga dei termini di validità per la realizzazione della stessa fino al 31.05.2015;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 88 del 1 agosto 2013 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legi-

slativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1)**

prendere atto della comunicazione del 3 maggio 2013, acquisita al prot. n. AOO\_159 del 06.5.2013 - 0003728;

##### **Art. 2)**

volturare a stralcio dell'Autorizzazione Unica l'atto dirigenziale n. 246/2010 limitatamente alla parte relativa alla costruzione, della suddetta nuova cabina di trasformazione AT/MT, alla società così denominata:

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Cod. Fisc./P.IVA 035779661007 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma;

Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.

##### **Art. 3)**

concedere proroga dei termini di validità per la realizzazione della stessa fino al 31.05.2015;

##### **Art. 4)**

Nel presente atto di Voltura di Autorizzazione Unica si conferma la durata illimitata dell'esercizio delle opere a carico della Società TERNA Spa.

##### **Art. 5)**

Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete in capo alla Società TERNA Spa, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

##### **Art. 6)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R.

380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **Art. 7)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **Art. 8)**

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società Terna Spa.

#### **Art. 9)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino